

inevidenza

Perdite: sospeso
l'obbligo della copertura

pag. 3

inevidenza

Le misure fiscali per il
COVID 19

pag. 4

info lavoro

Minimale contributivo e
soci lavoratori

pag. 5

info economia

Nuovi limiti dei
pagamenti in contanti
dal 1° luglio

pag. 7

info diritto

Sindaci e COVID 19

pag. 7



La proroga delle scadenze per soggetti ISA e forfettari

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (e conseguentemente del diritto annuale) correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

- a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Tali disposizioni si applicano oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

G.U.R.I. n. 162 del 29/6/2020

www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/06/29/162/SG/html



inevidenza

La proroga delle scadenze per soggetti ISA e forfettari	<i>pag.1</i>
Coopfond e il 3% dell'utile	<i>pag.3</i>
Perdite: sospeso l'obbligo della copertura	<i>pag.3</i>
Le misure fiscali per il COVID 19	<i>pag.4</i>
Contributi a fondo perduto e cooperative	<i>pag.4</i>
Formazione e servizio civile Legacoop	<i>pag.5</i>

info lavoro

Minimale contributivo e soci lavoratori	<i>pag.5</i>
Licenziamenti per GMO e contratti a termine	<i>pag.6</i>

info economia

Settore alberghiero e termale: rivalutazione gratuita dei beni d'impresa	<i>pag.6</i>
Nuovi limiti dei pagamenti in contanti dal 1° luglio	<i>pag.7</i>

info diritto

Sindaci e COVID 19	<i>pag.7</i>
Come recuperare l'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica?	<i>pag.7</i>

in scadenza

PROSSIME SCADENZE	<i>pag.8</i>
-------------------	--------------

culture comunità

Settantacinque anni di lavoro nella ristorazione: l'anniversario della CAMST	<i>pag.9</i>
--	--------------

CONVENZIONE
UNIPOLIS - LEGACOOP
NUOVI SCONTI PER TE



legacoop
LIGURIA

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata: www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

Redazione

Paola Bellotti
Enrico Casarino
Barbara Esposito
Maria Teresa Pitturru
Mario Sottili

Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

Progetto Grafico

www.homeadv.it

Fotografia

Archivio icp / 123rf
Archivio Legacoop

SEDI
legacoop
Liguria

GENOVA

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova
tel. 010.572111
fax 010.57211223

SAVONA

Comitato territoriale di Savona
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona
tel. 019.8386847
fax 019.805753

LA SPEZIA

Comitato territoriale della Spezia
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia
tel. 0187.503170
fax 0187.504395

IMPERIA

Comitato territoriale di Imperia
via G. Airenti, 5 - 18100 Imperia
tel. 0183.666165
fax 0183.666277

inevidenza

Coopfond e il 3% dell'utile

Com'è noto, l'utile d'esercizio delle società cooperative è soggetto ad alcune destinazioni obbligatorie (30% alla riserva legale; 3% al fondo mutualistico ex art. 11 L. 31/1/1992, n. 59, disposizione ripresa dall'art. 2545-quater cod.civ.) mentre la parte rimanente è destinata secondo le previsioni statutarie.

Le cooperative aderenti ad una Associazione riconosciuta, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio, devono procedere al versamento allo specifico fondo costituito dall'associazione di appartenenza, utilizzando il c/c (postale o bancario) del fondo medesimo, mentre quelle non aderenti o aderenti ad associazione che non abbia istituito il fondo, devono provvedere mediante modello F24.



Tale versamento è esente da Ires e deducibile dal reddito ai sensi dell'art. 11, c. 9 L. 59/1992, come confermato anche dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare 18/5/2002, n. 53/E.

Al di sotto dell'ammontare minimo di 10,33 euro il versamento non deve essere eseguito.

L'importo da versare è pari al 3% dell'utile netto di esercizio (voce 21 del Conto Economico) maggiorato delle eventuali somme destinate (pre-accantonate) alle riserve indivisibili e al netto della quota parte dell'utile destinato al ripianamento delle perdite di esercizi precedenti e a rimborso ai soci.

Il fondo mutualistico istituito da Legacoop è il COOPFOND e il versamento del 3% si può effettuare:

- TRAMITE POSTA sul CCP N. 000042591008;
- TRAMITE BANCA
 - BPER Fil. 2 Bologna IBAN: IT 74 U 05387 02402 000035073842
 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA Ag. 2 Bologna IBAN: IT 03 F 01030 02402 000000983086

La cooperativa che aderisse a più Associazioni deve ripartire la cifra in quote uguali; nel caso di variazioni intervenute in corso d'anno (nuova adesione ad associazione o venir meno dell'adesione stessa), il versamento deve essere effettuato pro rata temporis rapportato a giorni.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere 27/2/2013, n. 34462, ha precisato che l'omissione del versamento, oltre alle sanzioni pecuniarie, comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura (es. contributi pubblici), senza escludere l'adozione di provvedimenti dell'autorità di vigilanza ex art. 12 D.Lgs. 220/2002 (gestione commissariale, scioglimento coattivo o liquidazione coatta amministrativa).

Perdite: sospeso l'obbligo della copertura

In virtù dell'art. 6 D.L. 23/2020, convertito in L. 40/2020, per il periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31/12/2020, è sospeso l'obbligo di ripianamento delle perdite stabilito per SpA, Srl, Srls, Sapa e cooperative in base agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4, 5 e 6, 2482-ter, 2482, c. 1, n. 4) e 2545-duodecies C.C.

Come noto, di regola, ove la società non procedesse al ripianamento dovrebbe deliberare lo scioglimento.

Leggendo la relazione illustrativa al decreto, si evince che lo scopo della disposizione consiste nell'evitare che la perdita del capitale dovuta alla crisi Covid-19 costringa gli amministratori ad assumere drastiche decisioni come la messa in liquidazione della società.

Dal testo di legge non è chiaro se la circostanza che determina l'esonero di cui all'art. 6, D.L. 23/2020 sia legata al momento in cui si verificano le perdite o al momento in cui emergono con l'approvazione del bilancio.

Secondo il parere della Commissione Società del Consiglio notarile di Milano (massima 16/6/2020 n. 191), la sospensione dell'obbligo di riduzione del capitale a copertura delle perdite, prevista dall'art. 6 D.L. 23/2020, trova applicazione per tutto il periodo fino al 31/12/2020 a prescindere dal momento in cui si sono formate le perdite pregresse (quindi anche prima dell'epidemia) e a prescindere da quale sia la data di riferimento dei bilanci di esercizio e/o delle situazioni patrimoniali infrannuali da cui emergono le perdite: tale interpretazione pare la più coerente con l'obiettivo di mantenere inalterata l'organizzazione e l'assetto aziendale, evitando pericolose e onerose operazioni che potrebbero avere un impatto esterno con clienti, fornitori, banche e concorrenti.

Le misure fiscali per il COVID 19

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento che sintetizza le principali novità fiscali contenute nei decreti sull'emergenza da Covid 19, a partire dal decreto Cura Italia (D.L. n.- 18/2020), al decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) e fino al decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

La ricerca esamina le misure adottate: come noto, parliamo di una serie di disposizioni inerenti la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali e di misure a sostegno della liquidità di famiglie, imprese e lavoratori autonomi che introducono contributi, crediti d'imposta e cessione dei relativi crediti, detrazioni fiscali, premi e incentivi.

Ciò conferma quanto sostenuto dall'Alleanza delle Cooperative Italiane, la quale, con proprio documento in data 19/3/2020, ha scritto che "sono ascrivibili ai soggetti di cui alla lettera r) anche le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, iscritte nell'albo delle società cooperative, in quanto anch'esse qualificabili organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 iscritte negli appositi registri".



Contributi a fondo perduto e cooperative

Tra le disposizioni contenute nel "Decreto Rilancio" e destinate a sostenere le imprese colpite dall'emergenza coronavirus, esiste anche la possibile erogazione di un contributo a fondo perduto, senza alcun obbligo di restituzione: con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10/06/2020 sono state stabilite le condizioni e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell'istanza, cui ha fatto poi seguito la circolare n. 15/E del 13/06/2020.



Le società cooperative, di qualsiasi natura ed operanti in ogni ambito di attività, in quanto titolari di partita Iva ed esercenti attività di impresa, sono sicuramente comprese tra i possibili beneficiari in virtù dell'espresso richiamo all'art. 73, c. 1, lett. a) e b) del Tuir.

Questi i requisiti per poter accedere:

- il conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi non superiore a 5 milioni di euro (le istruzioni alla compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo riportano una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi ai quali far riferimento, e per le società cooperative il rigo da utilizzare è l'RS107, colonna 2, del modello "redditi società di capitali");
- la presenza di almeno una di queste condizioni:
 1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
 2. inizio dell'attività a partire dal primo gennaio 2019;
 3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31.01.2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da coronavirus): l'elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell'istanza.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019, secondo le seguenti percentuali:

- 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
- 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi tra i 400.000 euro e 1.000.000 di euro
- 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi tra 1.000.000 di euro e 5.000.000 euro.

Per le società cooperative, il contributo è comunque riconosciuto, nel rispetto dei requisiti di cui sopra, nell'importo minimo di 2.000 euro.

Occorre presentare un'istanza, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, entro la data del 13 agosto 2020, ed il contributo sarà accreditato sul conto corrente indicato nella domanda.

Formazione e servizio civile Legacoop

FORMAZIONE

durante l'emergenza non ci siamo fermati ma anzi il settore formazione di Legacoop ha costruito diversi contatti con i territori e ripensato alcune attività:

ripartiremo con l'esperienza iniziata prima dell'emergenza, con le scuole insieme agli insegnanti. Con loro sperimentiamo il prossimo percorso esperienziale cooperativo attraverso il progetto JOB SHADOWING;

abbiamo firmato il rinnovo per il protocollo con l'Ufficio scolastico Regionale che prevede tante iniziative e connessioni tra mondo cooperativo e giovani;

abbiamo lavorato per far sì che più strumenti possibili siano a disposizione del mondo cooperativo sul tema smart working e strumenti digitali, per questo a breve partiremo con tre iniziative:

promozione del bando RE_START di Foncoop, con la proposta di alcuni contenuti interessanti e utili sull'uso corretto dello smart working e strumenti digitali;

Legacoop Academy, su You tube, a breve un canale di formazione dedicato, anche all'emergenza COVID e l'uso dei protocolli, aggiornato costantemente dai nostri professionisti;

WEBINAR sempre sugli aggiornamenti relativi al nuovo accordo stato regione per la riattivazione di attività specifiche all'aperto.

Ma la novità che riteniamo più innovativa a cui abbiamo lavorato si chiama DIGITALCOOP. Il progetto, attualmente in fase di valutazione, prevede la nascita di un co-learning tecnologico, progettato per il tempo covid ma che crediamo diventerà un utile piazza di scambio, che ci porterà lontano ma consentendoci di non viaggiare o di viaggiare meno. Saremo tutti più ecologici e anche meno esposti ai rischi ma soprattutto questo luogo diventerà di tutti. Pensato in maniera professionale, garantirà la possibilità di effettuare lezioni, registrarle, ascoltare, seguire riunioni o gruppi di lavoro, a distanza, con modalità sincrona e asincrona. Sarà strutturata con stanze modulari, per evitare l'assembamento ma consentire eventualmente piccole platee. Gli strumenti ci garantiranno una produzione di audio video eccellenti. Il luogo sarà aperto alla rete, la nostra idea è condividerlo con Enti, professionisti e chiunque abbia necessità di usarlo. Disporrà delle tecnologie per effettuare incontri connettendo anche in sincrono più mille persone. Sarà anche vissuto come punto tecnologico per la formazione e informazione a distanza.

SERVIZIO CIVILE

Sono ripartiti i giovani operatori volontari, in totale sicurezza. Affronteranno l'anno iniziato e subito bloccato dal COVID, con una nuova consapevolezza e nuovi spunti per ripensare le attività con gli utenti. Sono motivati, curiosi e attenti al cambiamento e pronti per dare il loro contributo alla cittadinanza, insieme alla cooperativa Il Biscione che li segue nel progetto Nati Per Accogliere.

*Dott.ssa Rosangela CONTE
promozione, CSR, legalità in impresa e formazione
Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria*

info**lavoro**

Minimale contributivo e soci lavoratori

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8446 del 20/05/2020, ha stabilito che il principio del "minimo retributivo imponibile" è applicabile anche alle società cooperative, poiché i soci lavoratori sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali.

In particolare, secondo la Cassazione, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella dovuta ai lavoratori del settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (la "retribuzione virtuale" di cui alla legge n. 389/89).



Licenziamenti per GMO e contratti a termine

Tra gli argomenti sui quali l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito chiarimenti sul D. L. 34/2020 con la propria nota n. 160 del 3/6/2020, evidenziamo i seguenti.

Divieto licenziamenti

«In relazione all'art. 46 si segnala che, in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, la rubrica dell'articolo è stata modificata nei seguenti termini "Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo". Inoltre è stata aggiunta una specifica che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle "ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto". Se ne deduce che il divieto in questione non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore "assorba" il personale impiegato nell'appalto. Il divieto permane invece in capo all'appaltatore uscente in relazione al personale non "assorbito", per il quale sarà quindi possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale laddove ne ricorrano i presupposti. L'art. 80 del D.L. n. 34/2020 è inoltre intervenuto sulle procedure di licenziamento, in particolare modificando il termine di sospensione previsto all'art. 46 del D.L. 18/2020. Nello specifico non potranno essere avviate le procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020) e per i cinque mesi successivi e quelle pendenti, avviate dopo il 23 febbraio, sono sospese per il medesimo periodo.

Il nuovo termine di cinque mesi a partire dal 17 marzo trova altresì applicazione al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966. Il legislatore introduce, infine, la previsione espressa circa l'estensione della sospensione anche alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso, cioè quelle non ancora definite alla data di entrata in vigore del decreto legge. Con l'occasione si ritiene pertanto opportuno aggiornare le indicazioni già fornite con la nota prot. 2211 del 24 marzo u.s. posto che, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto de quo, fino allo spirare del termine di cinque mesi (e quindi fino al prossimo 17 agosto), non potranno essere avviate le procedure di

cui all'art. 7 della L. n. 604/1966, né potranno essere trattate quelle pendenti. Viene da ultimo aggiunto il comma 1 bis secondo cui, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia esercitato il recesso nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 17 marzo, lo stesso può revocarlo purché "contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all'articolo 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento" ed "in tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro"».

Contratti a termine

«L'art. 93 del D.L. n. 34/2020 introduce la possibilità di derogare all'obbligo di indicare le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto p.v. i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020. Ai fini della proroga o del rinnovo "acausale" di cui alla predetta disposizione, deve quindi ricorrere la seguente doppia condizione: - il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio); - il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020. Resta ovviamente ferma la possibilità di disporre una proroga "acausale" anche oltre il 30 agosto laddove la stessa, nel rispetto dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi».

infoeconomia

Settore alberghiero e termale: rivalutazione gratuita dei beni d'impresa

"Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019".

Così recita il primo comma dell'art. 6-bis L. 40/2020, di conversione del decreto "Liquidità".



La norma favorisce in modo specifico il settore alberghiero e termale, incentivando la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, prevedendo la gratuità dell'operazione, senza pagare alcuna imposta sostitutiva.

I destinatari dell'agevolazione sono i soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. a) e b) del Tuir, ossia i soggetti passivi Ires.

Nuovi limiti dei pagamenti in contanti dal 1° luglio

Dal 1° luglio 2020 sono scattate novità sui pagamenti in contanti.

Secondo quanto disposto dall'art. 18 del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2020), che ha apportato modifiche al D. Lgs. n. 231/2007, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il limite massimo per i pagamenti in contanti passa da 3.000,00 a 2.000,00 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tale soglia scenderà ulteriormente a 1.000,00 euro.

Tutte le operazioni sopra tali limiti dovranno essere effettuate con strumenti di pagamenti tracciabili, quali per esempio il bonifico bancario, il pagamento tramite carta di credito, e così via.

Per le violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista attualmente, è compresa tra 2.000 euro e 50.000 euro.

E' possibile superare la soglia massima di utilizzo del contante prevista, fino ad un massimo di 15.000,00 euro, osservando le disposizioni dettate dall'art. 3 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, così come modificato dall'art. 1, comma 245, della L. n. 145/2018; in pratica: a) si deve far riferimento alla vendita di beni e prestazioni di servizi poste in essere da commercianti (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) e da agenzie di viaggi (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972), dunque che sono legate al settore del turismo;

b) si deve trattare di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato.

Questo maggiore limite è stato previsto per non ostacolare le operazioni collegate alla presenza turistica in Italia.

infodiritto

Sindaci e COVID 19

Come noto, ai Sindaci delle società compete vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto.

Nell'ambito di questa funzione obbligatoria rientra anche la valutazione sul rispetto dei provvedimenti normativi riguardanti l'emergenza sanitaria nazionale.

Inoltre, in data 14/3/2020 è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, concordato da Sindacati, Associazioni delle imprese e Governo.

Pertanto, si ritiene generalmente che l'organo di controllo debba acquisire la documentazione attestante la conformità delle attività e delle misure messe in atto dall'azienda alle indicazioni contenute nei vari decreti che si sono succeduti e che debba anche assumere informazioni riguardanti la concreta applicazione del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19".

Come osservato dalla stampa specializzata, l'organo di controllo dovrà verificare, per esempio, le informative trasmesse dal management al personale, anche in considerazione della disciplina di trattamento dei dati personali e di quella relativa alla sicurezza sul lavoro.

Come recuperare l'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica?

Riceviamo dallo studio legale Ivaldi il seguente contributo che volentieri pubblichiamo

La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 27099/2019 e n. 27101/2019 del 23 ottobre 2019, ha dichiarato l'inapplicabilità delle norme nazionali istitutive dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica (D.L. n. 511/1988, art. 6) in quanto incompatibili con la normativa europea (Direttiva 2008/118/CE), precisando che la normativa interna dovesse in realtà essere disapplicata dal legislatore italiano già dal momento dell'entrata in vigore di quella europea, mentre quest'ultimo ultimo in modo del tutto illegittimo ha provveduto a disapplicarla solo nel 2012.

Prima di illustrare quali conseguenze determineranno in concreto le pronunce della Corte di Cassazione, occorre soffermarsi sulle addizionali provinciali.

In sintesi, le addizionali provinciali erano aliquote applicate ai consumi mensili non domestici (quindi non relativi alle abitazioni private) di energia elettrica fino a 200.000 kwh. L'ammontare effettivo di tale aliquota variava da Provincia a Provincia con un importo che poteva essere ricompreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh e quindi per un massimale annuo di circa € 25.000,00.

Chiarito l'impatto economico che l'aliquota poteva avere sul costo annuo dell'energia sostenuto dalla singola impresa, occorre capire le conseguenze derivanti dalle menzionate pronunce.

Ebbene, una volta dichiarata l'incompatibilità e la disapplicazione della normativa istitutiva, il prelievo di tali importi, ancorché derivante da una normativa statale, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione deve conseguentemente considerarsi ora per allora illegittimo.

La Suprema Corte, infatti, ha avuto cura di precisare come l'utilizzatore finale che risulterà in possesso dei requisiti di fatto e di diritto richiesti, la cui sussistenza dovrà quindi essere preventivamente valutata, possa agire in giudizio innanzi al Tribunale Civile competente al fine di ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato.

Tuttavia, sebbene l'applicazione delle addizionali provinciali sia avvenuta sui consumi di energia elettrica dal 2007 al 2012 e la stessa sia stata dichiarata ora per allora illegittima, l'azione di restituzione potrà avere ad oggetto esclusivamente gli importi corrisposti nel biennio 2011-2012 essendo oramai trascorso il termine di prescrizione ordinario di 10 anni previsto dalla legge precludendo così il recupero delle somme versate negli anni precedenti.

Resta in conclusione da domandarsi nei confronti di quale soggetto si possa intraprendere l'azione giudiziale volta al recupero delle somme corrisposte.

Ed è qui che sorge una problematica di non scarsa rilevanza, perché se è pur vero che la richiesta di pagamento di tali aliquote avveniva per il tramite della bolletta inoltrata dal fornitore all'utilizzatore finale, la natura di tali costi era tributaria (i fornitori quindi provvedevano solamente a recuperare tali importi per lo Stato in forza della legge all'epoca vigente). È per questo motivo che le varie compagnie fornitrici stanno respingendo ogni forma di rimborso spontaneo, in quanto, effettivamente, provvedevano solamente ad applicare una normativa tributaria allora vigente (a ciò si aggiunga che le compagnie per ottenere il rimborso dallo Stato di quanto restituito agli utilizzatori finali, debbano fare i conti con varie difficoltà legislative: in sostanza lo Stato è colpevole di aver generato questa situazione, ma si nasconde dietro cavilli legali anziché assumersi le sue responsabilità, lasciando compagnie e utilizzatori finali – privi di qualsiasi colpa - a farsi la “guerra” tra di loro).

Ad ogni buon conto, la Corte di Cassazione ha precisato espressamente che l'utilizzatore finale potrà esperire l'azione di recupero nei confronti del fornitore di energia elettrica al quale ha provveduto a versare tali aliquote e solo ed esclusivamente, in casi di eccezionale difficoltà nell'esperimento dell'azione giudiziale nei confronti di tale soggetto (ad esempio per il fallimento del fornitore), direttamente all'Amministrazione finanziaria.

Con questa breve nota informativa si spera di aver fornito un utile contributo in merito alle possibilità di recupero degli importi illegittimamente corrisposti, lo scrivente Studio, in ogni caso, resta a completa disposizione per offrire la propria consulenza ed assistenza.

inscadenza



A cura di **FINPRO Liguria srl**

AREA PAGHE

10 Luglio 2020

INPS

Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (II trimestre 2020)

FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE

Versamento dei contributi di previdenza e assistenza integrativa (II trimestre 2020)

16 Luglio 2020

RITENUTE

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, (giugno 2020)

ADDIZIONALI

Versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (giugno 2020)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Versamento contributi relativi al mese di giugno 2020:

INPS: lavoratori dipendenti

INPS: Gestione ex ENPALS - lavoratori dello spettacolo

INPGI: giornalisti professionisti

Gestione separata INPS committenti

versamento all'INPS dei contributi per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, relativi al I trimestre 2020

20 Luglio 2020

PREVINDAI E PREVINDAPI

Versamento contributi integrativi per dirigenti industriali (II trimestre 2020)

23 Luglio 2020

MOD. 730

CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio:

consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati

inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4 i datori di lavori ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio:

consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3;

inviano all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730

31 Luglio 2020

RITENUTE SOSPESE

Versamento direttamente da parte del percipiente, delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta sui ricavi/compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.5.2020 (unica soluzione o I rata di 4 rate mensili)

DENUNCIA UNIEMENS

Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di giugno 2020

LIBRO UNICO

Registrazioni relative al mese di giugno 2020

AREA CONTABILITÀ

Per le scadenze del mese di aprile riguardanti l'area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il seguente link: <https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenza-risultati/main.php>

culturecomunità

Settantacinque anni di lavoro nella ristorazione: l'anniversario della CAMST

Nell'estate 1945 centinaia di migliaia di sfollati, reduci militari e prigionieri di guerra italiani stanno cercando con ogni mezzo di raggiungere i luoghi di origine e ricongiungersi con le proprie famiglie; a poche settimane dalla fine della guerra la Penisola è tagliata in quattro dalla linea gotica e dalla dorsale appenninica. I collegamenti stradali sono in via di ricostruzione e quelli ferroviari ancora limitati: tra Roma e le principali città del Nord riprenderanno solo a ottobre, quando il viaggio tra Milano e la capitale durerà non meno di 30 ore e altrettante occorreranno sulla tratta tirrenica. Tra le rovine di una stazione bombardata - quella di Bologna, la stessa che 25 anni più tardi presenterà un analogo scenario di devastazione - è rimasto in funzione un solo binario.

Chi sale sui treni superstiti deve mettere in conto un lungo viaggio e adattarsi di conseguenza, soprattutto dal punto di vista alimentare. La proverbiale capacità emiliana di autorganizzazione si mette in moto grazie all'iniziativa di Gustavo Trombetti, cameriere comunista, compagno di prigionia di Antonio Gramsci e partigiano, che su un binario morto della stazione bolognese improvvisa un vagone abbandonato per garantire un minimo di conforto ai viaggiatori: i primi cestini con pasti caldi (lasagne e tortellini) costano 35 lire e i bicchieri ricavati da bottigliette di vetro tagliate e smerigliate. È il pionieristi-



co punto di partenza di un'impresa cooperativa che nell'arco di qualche decennio salirà sul podio della ristorazione nazionale.

Il settore è tra quelli che più hanno risentito degli effetti del conflitto appena terminato: alle difficoltà di approvvigionamento, all'aumento spropositato dei prezzi e alla perdita del potere di acquisto da parte dei consumatori si aggiunge la grave disoccupazione che colpisce i dipendenti dei pubblici esercizi, dimezzati rispetto all'anteguerra. Agli occhi di Trombetti, la cooperativa (una delle prime nei servizi nel dopoguerra) sembra lo strumento idoneo per aprire prospettive occupazionali e assolvere al tempo la fun-

zione primaria della cooperazione di distribuzione, ossia il calmieramento dei prezzi nell'offerta di beni alimentari. Il legame con il tessuto associazionistico di inizio Novecento è rafforzato dalla presenza tra i fondatori di figli di soci della storica cooperativa bolognese tra il personale d'alberghi, ristoranti e caffè fondata nel 1910.

Fondata da sedici soci il 16 giugno 1945, la CAMST (Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo e Turismo) in breve apre nuovi punti di ristorazione (la Mensa del popolo, il buffet del Teatro Comunale, dello Stadio, dell'Ippodromo e della Fiera), sino alla battuta d'arresto causata dalla perdita, nel 1966, della concessione per il buffet della stazione inaugurato nel 1947. Un ostacolo che si trasforma in opportunità, grazie alla capacità imprenditoriale di rinnovarsi puntando sulle novità del self-service (il primo italiano, in via Ugo Bassi) e nell'allargamento della base sociale, grazie a una politica socialmente orientata che alla fine degli anni Sessanta rappresenta un modello nelle relazioni industriali, nella promozione culturale e nella capacità di mobilitazione collettiva. Nel decennio successivo, grazie alla realizzazione delle prime Cucine Centralizzate (CUC), Camst entra da protagonista nella ristorazione per le grandi comunità, rifornendo di pasti confezionati aziende, comunità, strutture sanitarie e mense scolastiche, mantenendo costanti l'impegno sociale, la solidarietà, l'attenzione all'educazione alimentare e alla riduzione dello spreco.

Sebastiano Tringali

Per approfondire:

- Camst: ristorazione e socialità, a cura di Vera Zamagni, Il Mulino, Bologna 2002.
- Giuliana Bertagnoni, Impresa solidale e relazioni industriali: alcune riflessioni sul nodo degli anni Settanta, «Storia e Futuro». n. 30, novembre 2012.
- Giuliana Bertagnoni, Uomini donne valori alle radici della Camst, Il Mulino, Bologna 2015.

Foto: Servizio alla stazione di Bologna, 1948 (Archivio Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo e Turismo, conservato presso il Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l'economia sociale di Bologna).



ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

- 1** L'adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
- 2** L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
- 3** L'adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: rosangela.conte@legaliguria.coop

ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE



Fon.Coop

Cooperare è formare